



*Comune di
Falerone*

Piazza della Concordia, nr. 6 - 63837
FALERONE - Provincia di Fermo
Tel. 0734.710750 – Fax 0734.710751

Codice Fiscale 81001750447
Partita IVA 00370580441
www.comunefalerone.it
e-mail: protocollo@comunefalerone.it
PEC: protocollo.comune.falerone@emarche.it

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

ORDINANZA N. 318 DEL 18-07-2017

Oggetto:

ORDINANZA DI NON UTILIZZABILITA' A SEGUITO DI SCHEDA "FAST" AGGREGATO 302.01 FOGLIO 6 PART 350 PROPRIETA': VIOZZI PAOLA, VIOZZI MARIA LUISA

IL SINDACO

PREMESSO che:

- dal 24 Agosto è in corso una attività sismica che interessa anche il territorio comunale di Falerone che ha provocato ingenti danni;
- a seguito delle numerose segnalazioni si è reso necessario effettuare degli accertamenti per verificare i danni subiti dai fabbricati e dalle infrastrutture;

PRESO ATTO dell'esito del sopralluogo effettuato dalla Squadra dei tecnici della Protezione Civile n.MR 2515, in data 27/06/2017, presso l'edificio privato sito in Via De Minicis n.4/6 (Scheda n.15 - Aggregato n.302.01 (porzione) - Uso Abitativo identificato nell'allegato A) dal quale si rileva un esito FAST finale di **“Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO”**:

ACCERTATO che lo stabile oggetto della presente ordinanza, identificato catastalmente al NCEU Foglio nr.6 con la particella n.350, sito in Via De Minicis n.4/6, è di proprietà dei soggetti di seguito indicati:

Fg	Part	Intestatario Luogo e Data Nascita	Codice Fiscale	Residenza	Città di Residenza
6	350	VIOZZI Paola Roma il 07/02/1946	VZZPLA46B47H501D	Piazza Vinci n.60	000139 Roma
		VIOZZI Maria Luisa, Roma il 02/05/1949	VZZMLS49E42H501S	Strada Campolimpido n.17 H Int 1	00010 Tivoli

RITENUTO, al fine di tutelare l'incolumità di chiunque e a qualsiasi titolo utilizzi l'immobile, di dover ordinare lo sgombero cautelativo dell'immobile di che trattasi e ad interdire l'accesso allo stesso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per garantire la pubblica e privata incolumità;

ACCERTATA, quindi la necessità di dichiarare la non utilizzabilità per il solo rischio esterno dell'immobile di che trattasi;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito con la delimitazione dell'area al fine di impedire a chiunque l'accesso all'immobile dichiarato non utilizzabile;

RILEVATO che sussistono i presupposti per emettere un'ordinanza contingibile ed urgente, al fine di attuare le condizioni di sicurezza necessarie per garantire la privata e pubblica incolumità;

VISTO il DL 9 febbraio 2017, n.8, Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA la Legge 15/12/2016, n.229, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.388 del 27 agosto 2016 "Primi interventi di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.422 del 16 dicembre 2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismico che hanno colpito il territorio delle Regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016";

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emessa dal Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, n.10 del 19 dicembre 2016 "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016";

VISTO l'articolo 15 della Legge 24.02.1992 n.225;

VISTO l'articolo 108 lettera C) del D.lgs. 31.03.1998 n.112;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 54, comma 4;

DATO atto che lo schema della presente ordinanza è stato preventivamente inviato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Fermo;

DICHIARA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la NON UTILIZZABILITA' dell'immobile, sito in questo Comune in Via De Minicis n.4/6 di proprietà di:

Fg	Part	Intestatario Luogo e Data Nascita	Codice Fiscale	Residenza	Città di Residenza
6	350	VIOZZI Paola Roma il 07/02/1946	VZZPLA46B47H501D	Piazza Vinci n.60	000139 Roma
		VIOZZI Maria Luisa, Roma il 02/05/1949	VZZMLS49E42H501S	Strada Campolimpido n.17 H Int 1	00010 Tivoli

censito al NCEU del Comune di Falerone al Foglio nr.6 con la particella n.350, Aggregato n.302.01 (porzione) uso Abitativo identificato nell'allegato A) come risulta dalla scheda FAST in premessa indicata, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per garantire l'incolumità di coloro che utilizzano il predetto immobile;

ORDINA

- lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo di detto fabbricato sia al proprietario che a chiunque, a qualsiasi titolo, occupi o frequenti l'edificio in questione;
- che i proprietari o chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo, procedano a far effettuare una verifica approfondita dell'immobile di che trattasi e di provvedere a mettere in atto tutti i gli interventi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, compresa la delimitazione dell'area al fine di impedire a chiunque l'accesso all'immobile dichiarato "non utilizzabile per solo rischio esterno";
- a chiunque di non accedere alla zona interdetta fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza e di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;
- il perdurare delle presenti disposizioni sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile e utilizzabile l'immobile oggetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.318 del 18-07-2017 COMUNE DI FALERONE

che gli interventi da realizzare sull'immobile di che trattasi sono disciplinati dalla Legge 15 dicembre 2016, n.229, (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016) e dall'art.1, commi 1 e 2 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.422 del 16 dicembre 2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismico che hanno colpito il territorio delle Regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016";

"1. In ragione dell'elevato numero di edifici da sottoporre a verifica a seguito dell'aggravamento della situazione di danneggiamento conseguente agli eventi sismici della fine di ottobre, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza lo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in premessa attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'art. 10 del DPCM 8 luglio 2014, disciplinato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016, è sospeso, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

*2. Allo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di proprietà privata attraverso la compilazione della scheda AeDES per l'intera unità strutturale, secondo le istruzioni fornite nel manuale di cui al DPCM 8 luglio 2014, **PROVVEDONO**, solo a seguito dell'esito di "non utilizzabilità" secondo la scheda FAST elaborata ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 405/2016, **I TECNICI PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE RELATIVAMENTE A COMPETENZE DI TIPO TECNICO E STRUTTURALE NELL'AMBITO DELL'EDILIZIA, SU DIRETTO INCARICO DEL PROPRIETARIO** o avente diritto, in ragione del fatto che tale procedimento è previsto quale condizione abilitante per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge n. 189/2016. Nell'ambito della definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei predetti contributi, il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, con proprio provvedimento, disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma."*

che le disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica sono disciplinati dall'ordinanza n.10 del 19 dicembre 2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016";

Art. 1 - Censimento dei danni

1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali nazionali degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, dei periti edili abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, anche indipendentemente dall'attività progettuale, si occupano della compilazione delle schede AeDES, fatti salvi i casi particolari disciplinati dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 422/2016, richiamata in premessa.

*2. **ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE AI PROPRIETARI DELLA NON UTILIZZABILITÀ DELL'EDIFICIO DA PARTE DEI COMUNI, I TECNICI PROFESSIONISTI DEVONO REDIGERE E CONSEGNARE AGLI UFFICI SPECIALI DELLA RICOSTRUZIONE LE PERIZIE GIURATE RELATIVE ALLE SCHEDE AeDES DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI E DICHIARATI INUTILIZZABILI CON LE SCHEDE FAST.** Insieme alla scheda AeDES i tecnici professionisti dovranno allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza iniziata il 24 agosto 2016. Quest'ultimo aspetto dovrà essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 189/2016, per i quali sarà richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza iniziata il 24 agosto 2016. Fino all'istituzione dei predetti Uffici speciali, le perizie di cui al presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle regioni, in qualità di vice commissari.*

3. Le schede AeDES e le perizie giurate di cui al comma 2 sono trasmesse ai comuni territorialmente competenti per le attività di quantificazione del fabbisogno abitativo di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.394/2016.

4. Per lo stesso edificio il tecnico professionista che ha eventualmente redatto la scheda FAST non può predisporre la scheda AeDES;

5. Ogni singolo professionista può redigere al massimo n. 30 schede AeDES. La presentazione di un numero superiore alle 30 schede comporta la cancellazione o la non iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016.

che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, ricadono sul proprietario sopra meglio individuato, che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR DELLA REGIONE Marche Sede di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

che il Responsabile del procedimento per il presente atto è il Geom. Giuseppe Cappannari, Responsabile del III Settore di questo Comune.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento ai proprietari, come sopra generalizzati, che dovranno darne immediata comunicazione a chi eventualmente occupi l'immobile a qualunque titolo.

La trasmissione di copia della presente:

- Alla Prefettura di Fermo;
- Al S.O.I. della Regione Marche (Fermo);
- Alla locale Stazione dei Carabinieri.
- Alla Polizia Locale.

Falerone, 18 Luglio 2017

Il Sindaco
(Armando Altini)

Allegato A) Aggregato n.302.01 (porzione) - Uso Abitativo

TURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

